



ISC "Borgo Solestà - Cantalamessa" di Ascoli Piceno
con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408



C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

<https://iscsolecanta.edu.it>

Prot. n. 12169/I.1

Ascoli Piceno, 21 settembre 2026

Ai genitori

Ai Docenti

Al personale ATA

dell'I.C. "Borgo Solestà – Cantalamessa"

LORO SEDI

Al sito web

OGGETTO: Direttiva del Dirigente Scolastico sulle modalità di vigilanza degli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
VISTO il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
VISTI gli artt. 2043 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge n.312 del 11/07/1980;
VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTA la Legge 312/1980, art. 61;
VISTO l'art. 29, c. 5, CCNL e s.m.i. comparto scuola 2006/2009 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
VISTO il CCNL 2006/2009 art. 47, secondo cui l'obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici;
VISTO l'art. 100, co.1 lett. h) del CCNL comparto scuola 2016/2018;
VISTO l'art. 11, co.4 lett. e) ed f) del CCNL comparto scuola 2016/2018;
VISTO l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
VISTO il Regolamento d'Istituto, a cui si fa rinvio per le parti non esplicitamente richiamate nel presente documento;
TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n.165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;
PREMESSO CHE l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile e che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno;

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

**LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLE NORME DI COMPORTAMENTO DEL
PERSONALE DOCENTE E COLLABORATORE SCOLASTICO E SULLA VIGILANZA
DEGLI ALUNNI**

Con la presente si precisa che l'obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili.

Per il suddetto personale vige infatti il principio della *culpa in vigilando*, in base al quale la eventuale responsabilità di chi esercita la vigilanza deriva da un atto omissivo del docente/collaboratore scolastico che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell'evento che è inversamente proporzionale a quello di inevitabilità. L'onere della prova dell'eventuale colpa spetta all'adulto responsabile della vigilanza, che dovrà dimostrare che l'evento era imprevedibile ed inevitabile.

Quanto sopra esposto si applica ai collaboratori scolastici relativamente ai luoghi loro specificamente assegnati (entrata e uscita dalla scuola, cortili, corridoi, bagni etc.) e ai momenti eccezionali in cui gli alunni vengono loro affidati dall'insegnante. Tali compiti rientrano nelle mansioni ordinarie del profilo, in conformità a quanto previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (Allegato A - Profilo del Collaboratore Scolastico) e secondo la ripartizione stabilita nel Piano annuale delle attività del personale ATA.

Nello specifico, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza degli alunni secondo l'orario di servizio e compatibilmente al posto assegnato, tenuto conto della presenza o meno di più unità in servizio.

Nel caso particolare in cui la struttura edilizia del plesso si sviluppi in diversi piani e corridoi, considerato il numero dei collaboratori scolastici presenti per ogni turno di lavoro, il personale dovrà assicurare la vigilanza in ogni spazio dell'edificio.

Per quanto concerne il personale docente, ogni insegnante, anche non inserito in orario di lezione, che si trovi all'interno dell'Istituto è tenuto a prevenire situazioni di pericolo, ad intervenire immediatamente qualora si verificano e a segnalarle tempestivamente al docente responsabile di sede e alla Dirigenza.

Particolare attenzione sarà posta dal personale nei riguardi degli alunni DVA.

A. INDICAZIONI PRELIMINARI:

1. Gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado devono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori, ai tutori o a persone da questi appositamente delegate che abbiano compiuto la maggiore età.
2. I genitori, i tutori e i delegati sono tenuti a rispettare gli orari d'ingresso e d'uscita previsti per ogni singolo plesso. In caso di occasionale ritardo rispetto all'orario dell'uscita da scuola, il genitore è tenuto ad avvisare tempestivamente la scuola del proprio ritardo.
3. In caso di uscite anticipate e/o di entrate posticipate, anche di pochi minuti, gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori o loro delegati che compileranno l'apposito modulo a disposizione nei vari plessi.
4. I docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita autorizzazione firmata dai genitori/tutori, consegnata in segreteria e portata a conoscenza dei collaboratori scolastici e dei referenti di plesso.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

5. In ottemperanza all'art. 19-bis del D.L. 148/2017 (convertito in L. 172/2017), i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno al termine dell'orario scolastico esclusivamente se in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dai genitori/tutori. Tali autorizzazioni, acquisite tramite l'apposita funzione del Registro Elettronico (RE) o consegnate in formato cartaceo alla Segreteria, devono essere preventivamente verificate dai docenti di classe sul Registro Elettronico e rese note ai referenti di plesso e ai collaboratori scolastici per gli adempimenti di propria competenza. In assenza di autorizzazione registrata/acquisita, l'alunno potrà essere consegnato esclusivamente ai genitori o a soggetti da essi formalmente delegati.
6. Gli alunni autorizzati all'uscita autonoma al suono della campanella dovranno tornare a casa e non sostare e giocare nelle pertinenze degli edifici scolastici.
I docenti, il personale della scuola e i genitori che si recano con automezzi a scuola sono tenuti a procedere sempre, nei pressi degli edifici scolastici e nelle eventuali pertinenze, a passo d'uomo e con estrema prudenza.
7. In tutte le operazioni di ingresso e di uscita, sarà riservata, da parte del personale della scuola, particolare attenzione per gli alunni disabili. È consentito l'accesso dei genitori all'interno dell'edificio per accompagnare a scuola o prelevare alunni che temporaneamente o per l'intero anno scolastico presentino invalidità o particolari necessità di accompagnamento, previa formale richiesta all'istituto.
8. In caso di assenza dei genitori/tutori o di persona delegata all'orario d'uscita, l'alunno rimarrà a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà al personale in servizio. Il docente e/o **il collaboratore scolastico individuato, che sarà autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno**, procederà al reperimento delle figure parentali. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà il referente di plesso o i collaboratori del Dirigente Scolastico, i quali allenteranno i vigili urbani.
9. Il referente di plesso della scuola secondaria e tutto il personale in servizio nell'ultima ora, qualora al momento dell'uscita degli alunni ravvisassero eventuali situazioni potenzialmente pericolose, dovranno avvisare prontamente il Dirigente Scolastico.

B) NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DI VIGILANZA DEI DOCENTI:

1. Ai sensi dell'art. 44 del CCNL 2019/21, i docenti sono tenuti a **prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere gli alunni durante l'uscita dall'edificio, accompagnandoli all'uscita e consegnandoli solo ai genitori o alle persone delegate.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Tutti i docenti dovranno attenersi scrupolosamente ai turni di vigilanza sui piani e all'esterno delle aule e delle diverse sedi durante l'intervallo. I referenti di plesso daranno comunicazione al Dirigente Scolastico dei turni di vigilanza predisposti.
4. La ricreazione costituisce a tutti gli effetti tempo scuola e fase integrante dell'attività didattica-educativa. Durante tale momento permane e si intensifica l'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti (coadiuvati dai collaboratori scolastici nei corridoi e nei servizi), in considerazione della maggiore dinamicità delle attività e del conseguente e fisiologico aumento del margine di rischio. Esige un impegno e un'attenzione

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

particolarmente intensa da parte dei docenti del plesso che devono fornire direttive organizzative e prevedere la pericolosità del gioco fatto praticare e/o dell'attrezzatura didattica e ricreativa, anche nei confronti degli alunni di sezione/classe diversa dalla propria o loro affidati momentaneamente.

5. I bambini e i ragazzi hanno diritto alla ricreazione, pertanto i docenti avranno cura di assicurarne l'effettivo svolgimento, evitandone – se non strettamente necessario - la sospensione per motivi disciplinari; qualora tale attività sia svolta nel cortile della scuola, non si potranno lasciare per nessun motivo alunni all'interno dell'edificio scolastico se non dopo aver organizzato un apposito servizio di sorveglianza. Se la ricreazione è svolta in classe è da evitare che gli alunni corrano o facciano giochi che possono portare a collisione con gli arredi.
6. Gli alunni non possono essere lasciati soli nei locali mensa/refettorio: l'alunno infatti è affidato agli insegnanti e non al personale ausiliario.
7. Nel caso in cui l'intervallo venisse differito e/o anticipato (per esempio, per l'effettuazione di prove in classe, verifiche, attività di progetto...) la responsabilità della vigilanza ricade sul docente in servizio. Pertanto, il docente curerà anche in tali occasioni (intervallo differito e/o anticipato) un controllo attento perché non si vengano a creare situazioni di pericolo.
8. L'allontanamento di un docente dalla classe non è consentito, neanche qualora questi sia in compresenza, a meno che non venga chiamato dalla Dirigenza.
9. In quest'ultimo caso, qualora un docente dovesse per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché questi vigili sulla classe al suo posto.
10. L'avvicendamento dei docenti in classe per il cambio di ora e gli spostamenti da un'aula all'altra da parte dei docenti devono avvenire in tempi rapidi, anche al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. I docenti che terminano il loro servizio attendono l'arrivo del collega in aula e gli affidano la classe. Particolare cura nella vigilanza andrà posta per le prime classi. Il trasferimento dei docenti da una classe all'altra deve essere pertanto organizzato in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza, eventualmente con il supporto del personale ausiliario, potendo lo scambio indurre la conseguenza fisiologica che gli allievi, anche se per breve tempo, rimangano incustoditi.
11. I docenti accompagnano le classi in palestra o nei laboratori e le riaccompagnano in aula alla conclusione della lezione. I docenti, in collaborazione col personale ausiliario, vigilano, con opportuna discrezione, sui comportamenti degli studenti anche negli spogliatoi.
12. Nel caso di esercitazioni motorie all'aperto e in palestra, appare preliminare una ricognizione dell'area al fine di accertare che non sussistano pericoli. Inoltre, sarà cura degli insegnanti proporre agli alunni attività proporzionate alla loro età, forza fisica, abilità, destrezza e attuare quegli interventi che risultino idonei a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati. Nelle attività di palestra durante l'uso degli attrezzi devono essere messe in atto tutte quelle misure che possono servire a tutelare l'incolumità.
13. **Gli alunni non possono in alcun caso essere lasciati soli e incustoditi**, pertanto, si raccomanda di non far svolgere agli allievi verifiche in solitudine in spazi diversi dalla propria aula.
14. È fatto assoluto divieto, per non incorrere in responsabilità civili ai sensi delle norme citate, di “METTERE FUORI DALLA PORTA” alunni che potrebbero così restare senza vigilanza.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

15. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al responsabile di plesso e ai collaboratori del DS. Particolare attenzione dovrà essere posta in occasione delle visite d'istruzione e delle uscite didattiche.
16. I docenti richiameranno frequentemente gli alunni al senso di responsabilità e di civile convivenza, chiederanno agli stessi un comportamento rispettoso della propria e dell'altrui incolumità, dell'ambiente e delle strutture in cui sono inseriti.
17. Chiunque noti, durante il servizio, comportamenti indisciplinati o situazioni potenzialmente pericolose ha il dovere di intervenire prontamente, a prescindere dal fatto che sia incaricato di vigilare nel luogo in cui ravvisa situazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e della disciplina.
18. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.
19. Particolari cura ed attenzione saranno rivolte all'assistenza degli alunni disabili in ogni fase della vita scolastica, soprattutto nei momenti meno strutturati (intervalli, pause mensa, ingresso e uscita) o in caso d'esodo per emergenza.
20. Nel caso di smistamento (*solo in situazioni di estrema necessità*) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe effettuando l'annotazione sul registro elettronico.
21. I docenti vigileranno sulla limitazione e il divieto di accesso ai punti di distribuzione automatici ed alle zone interdette. In particolare, è severamente vietato l'accesso alle docenti dei plessi delle Scuole Sec. di I grado "Ceci" e "Cantalamessa", ed alle altre aule (se chiuse) e comunicate ad inizio anno, interdette sia al personale sia agli alunni.

Dalla non osservanza di tali disposizioni deriva la responsabilità del docente, da cui consegue la condanna al risarcimento dei danni.

c) NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DI VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI:

Si precisa che i collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di custodia e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità.

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. I collaboratori, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi etc.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico, se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento degli alunni, è responsabile per i danni subiti dai medesimi a causa della sua omessa vigilanza.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

I collaboratori scolastici sono tenuti a:

1. La sorveglianza degli alunni

È compito dei collaboratori scolastici:

- ✓ Sorvegliare gli alunni dall'ingresso fino all'arrivo dei docenti (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni);
- ✓ Sorvegliare gli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o presenti nell'edificio;
- ✓ Chiudere i cancelli e le porte di accesso dopo l'inizio delle lezioni e assicurarsi che restino chiusi;
- ✓ Accogliere gli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- ✓ Sorvegliare le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l'accesso degli estranei o l'accesso prima dell'orario autorizzato.

1.1 Entrata degli alunni

Sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal Direttore SGA ai collaboratori scolastici competono:

- ✓ l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore per plesso/sede nel Piano Attività ATA;
- ✓ la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- ✓ la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio; la vigilanza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal Dirigente e di quelli a cui è stato consentito dal Dirigente di accedere nell'androne/entrata per particolari situazioni.

Al riguardo si precisa che l'ingresso da parte degli alunni nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno dei locali scolastici in ore diverse da quelle dell'orario scolastico;

- ✓ la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- ✓ la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- ✓ l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- ✓ la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Le disposizioni di cui sopra devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo.

In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti e al personale collaboratore scolastico presenti a scuola.

2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di cooperare con gli insegnanti, per assicurare:

- ✓ durante le attività didattiche, la sorveglianza/vigilanza - nei corridoi e nei servizi igienici - degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- ✓ la sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi brevemente per motivi urgenti;
- ✓ la vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria, nelle scuole

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

dell'infanzia e primaria, **nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.**

I collaboratori scolastici devono dunque essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra docenti nelle classi

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- ✓ favorire il cambio dei docenti nelle classi;
- ✓ vigilare momentaneamente sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- ✓ vigilare sugli alunni in caso di ritardo o assenza dei docenti e dare, nel contempo avviso all'ufficio di segreteria dell'Istituto del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

4. La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione, durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- ✓ collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- ✓ sorvegliano, oltre al corridoio ed all'atrio di loro competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
- ✓ non lasciano il piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. I collaboratori scolastici sono infatti tenuti a prestare servizio nella zona di competenza, secondo le mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria sede se non autorizzato dal D.S. o dal DSGA per iscritto o, in casi eccezionali e solo per il personale che opera nei plessi staccati, telefonicamente;

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica, se prevista;

- ✓ Il collaboratore segnala all'ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, etc.

5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Su specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- ✓ il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- ✓ i trasferimenti da un'aula ad un'altra e nei laboratori, avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio;
- ✓ Per ogni caso particolare non contemplato (es. spostamenti o ausilio di alunni temporaneamente in difficoltà per infortuni subiti, arti ingessati o altro) attenersi a quanto impartito dalla Dirigenza e collaborare comunque per agevolare l'alunno negli spostamenti.

Il collaboratore, specificamente incaricato dal Direttore, può coadiuvare il docente di Motoria nell'accompagnamento degli alunni verso spazi sportivi esterni e/o palestre esterne e viceversa.

6. La vigilanza degli alunni diversamente abili

I collaboratori scolastici allo scopo individuati dal Direttore hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni diversamente abili, con particolare riguardo a quelli con handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

7. L'uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza al termine di ogni turno di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

- ✓ vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- ✓ controllare le porte di uscita con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni fino all'autobus, se presente, o consegna ai genitori;
- ✓ garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati rispetto all'orario normale di lezione;
- ✓ sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, ove a loro affidato. In caso di assenza dei genitori all'orario d'uscita, l'alunno rimarrà a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato, che **sarà autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno**, procederà, qualora non preventivamente informato del ritardo, al reperimento delle figure parentali. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà il referente di plesso o i collaboratori del Dirigente Scolastico, i quali avviseranno i vigili urbani.

8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche e la refezione e la pausa dopo mensa

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza degli alunni durante le attività programmate dal Collegio e realizzate anche al di fuori dell'Istituto Scolastico e delle sue pertinenze. L'uso degli ascensori, dove esistono, non è consentito agli allievi non accompagnati.

I collaboratori scolastici sono inoltre tenuti a non abbandonare il posto di lavoro assegnato, collaborando nella vigilanza del patrimonio. A tal fine è necessario provvedere alla verifica, all'inizio e al termine del servizio, che siano presenti tutte le chiavi delle aule e degli altri locali (laboratori, palestra ecc..) nell'apposita bacheca; inoltre, che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature informatiche dei locali assegnati, anche dei locali adibiti a servizi igienici. In caso contrario, i collaboratori hanno il dovere di segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e /o atti vandalici al referente di plesso e all'ufficio di presidenza, allo scopo di eliminare i disagi derivanti e anche di individuare eventuali responsabili. È dovere dei collaboratori scolastici anche controllare, alla fine del servizio, che tutte le luci siano spente e che le finestre e le porte di accesso alla scuola siano chiuse. Come già evidenziato, il portone di ingresso durante l'orario di funzionamento della scuola dovrà essere tenuto costantemente chiuso e controllato, onde evitare ingresso di estranei e uscite di alunni.

I collaboratori scolastici devono accertarsi che le persone presenti nella scuola siano state autorizzate dal Dirigente Scolastico e dovranno procedere al riconoscimento secondo le modalità comunicate.

I collaboratori scolastici devono controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo, il funzionamento delle porte antipanico, di accesso e uscita da scuola, oltre a quelle di emergenza e comunicare eventuali anomalie alle docenti referenti di plesso e agli ASPP.

A tutto il personale è fatto divieto assoluto di utilizzare il cellulare ed il telefono di servizio per uso personale e fatto divieto di fumare durante il servizio nel luogo di lavoro e nelle pertinenze degli edifici scolastici.

Il personale è infine invitato a prendere attenta visione del Codice disciplinare pubblicato nel sito web dell'Istituto (<https://iscsolecanta.edu.it/?s=codice&type=any>) oltre che dei Regolamenti interni all'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Goffi
(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI